

(N. 804)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro per l'Ecologia

(BIONDI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1984

Divieto dell'impiego di volatili in esercitazioni,
gare e manifestazioni di tiro a volo

ONOREVOLI SENATORI. — Si levano ormai unanimi voci di riprovazione contro la consuetudine di impiegare piccioni e altri volatili nelle esercitazioni e nelle gare di tiro a volo.

Una simile pratica, ormai abbandonata da tutti i Paesi civili, oltre a non rispondere ad apprezzabili esigenze di esercizio sportivo, offende quei sentimenti di rispetto verso gli animali che appartengono al patrimonio morale e culturale della società civile. Il crescere della sensibilità sociale ver-

so il mondo della natura dà oggi luogo ad una vera e propria reazione di rigetto verso un così inutile sacrificio di animali.

Recenti manifestazioni di portata internazionale in cui si è praticato il tiro al piccione hanno determinato vivaci e sdegnate reazioni in Italia e all'estero.

Questo movimento di opinioni, ormai così largamente diffuso e privo di significative opposizioni, pone il problema ad un livello di importanza sociale che impone un intervento del legislatore.

L'articolo 20, lettera *q*), della legge n. 968 del 1977, sulla tutela della fauna selvatica e della disciplina della caccia, aveva già provveduto a vietare il tiro a volo su volatili che non fossero di allevamento.

Si tratta ora di superare la visione meramente protezionistica degli uccelli selvatici

e generalizzare il divieto traendo ragione dalla tutela di valori morali.

In questa logica, sembra opportuno prevedere una sanzione parificata a quella prevista per il reato di maltrattamento di animali.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È vietato l'impiego di volatili di ogni specie, anche di allevamento, per organizzare ed eseguire esercitazioni, gare e manifestazioni sportive di tiro a volo.

Le violazioni ai divieti di cui al precedente comma sono punite ai sensi dell'articolo 727 del codice penale.